



## **COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO**

*Provincia di Milano*

Regolamento recante modalità di erogazione delle prestazioni alla persona, con particolare riferimento all'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28.09.2005

## INDICE

Art. 1 - Principi generali, finalità e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Obiettivi dei servizi alla persona .....	4
Art. 3 - Finanziamento e tariffe dei servizi .....	4
Art. 4 - Costo dei servizi e delle prestazioni .....	4
Art. 5 - Compiti di gestione.....	4
Art. 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona .....	5
Art. 7 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 8 - Il minimo vitale e la soglia del disagio.....	6
Art. 9 - Fasce ISEE .....	7
Art. 10 - Assistenza economica straordinaria .....	7
Art. 11 - Definizione di famiglia anagrafica e composizione del nucleo familiare	8
Art. 12 - Soggetti obbligati per legge.....	8
Art. 13 - Recupero delle spese per prestazioni erogate.....	8
Art. 14 - Recupero del credito .....	9
Art. 15 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).....	9
Art. 16 - Dichiarazione sostitutiva e attestazione .....	10
Art. 17 - Istruttoria della domanda .....	11
Art. 18 - Utilizzo dei dati personali.....	11
Art. 19 - Rapporti con INPS, Organizzazioni sindacali e Patronati.....	12
Art. 20 - Controlli e sanzioni.....	12
Art. 21 - Pluriutenza .....	13
Art. 22 - Ricorsi del cittadino.....	13
Art. 23 - Pubblicità dell'ISEE.....	13
Art. 24 - Carta dei Servizi .....	14
Art. 25 - Abrogazioni .....	14
ALLEGATO A) .....	15
ALLEGATO B) .....	16
ALLEGATO C) .....	18
ALLEGATO D) .....	20

## **Art. 1 - Principi generali, finalità e ambito di applicazione**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, nell'ambito delle funzioni e dei propri compiti amministrativi come meglio declinati dall'art. 117 della Costituzione, dall'art. 128 del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 e dall'art. 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 persegue l'obiettivo di prevenire, rimuovere e superare le situazioni che determinano nell'individuo e nel nucleo familiare uno stato di bisogno o di difficoltà che possono produrre forme di emarginazione sociale.

Nell'esercizio delle suddette funzioni il Comune di Boffalora sopra Ticino disciplina l'accesso e la compartecipazione alle spese da parte dei cittadini per le prestazioni e i servizi alla persona, cosiddetti a domanda individuale, erogati dall'Amministrazione comunale sotto forma di gestione diretta o attraverso agenzie e organizzazioni pubbliche o private convenzionate.

Con il presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui ai D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come previsto all'art. 1 comma 1 dei DPCM 4 aprile 2001 nr. 242.

Gli Uffici comunali preposti a ricevere le richieste di prestazioni a domanda individuale sono tenuti a garantire l'assistenza per la compilazione della modulistica inerente l'ISEE e adottano, nel rispetto della normativa in materia di snellimento dell'attività amministrativa, procedure agevolate con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi e le prestazioni oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza dell'articolo 11 del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 che determinano la modalità del trattamento ed i requisiti dei dati.

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, in base alla normativa vigente, è contemporaneamente ente erogatore di prestazioni sociali agevolate e ente abilitato al rilascio dell'attestazione riferita alla dichiarazione sostitutiva unica, cui agli articoli successivi, per l'accesso a prestazioni erogate da altri soggetti, tra cui i servizi di pubblica utilità.

## **Art. 2 - Obiettivi dei servizi alla persona**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali che disciplinano l'assetto dei servizi alla persona, ferme restando le competenze e i servizi offerti dall'Azienda Sanitaria Locale e dall'Azienda Ospedaliera, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.

## **Art. 3 - Finanziamento e tariffe dei servizi**

Il finanziamento dei singoli servizi alla persona erogati dal Comune, anche tramite soggetti terzi, avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Gli Uffici comunali determinano annualmente il costo complessivo, disaggregato per ogni prestazione, dei servizi a domanda individuale allo scopo di determinare i costi effettivi assunti dal Comune di Boffalora sopra Ticino.

## **Art. 4 - Costo dei servizi e delle prestazioni**

Tutti i cittadini che fruiscono di prestazioni erogate dai servizi alla persona sono tenuti a corrispondere il pagamento di una tariffa o di una retta determinata dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione parziale o totale previsti dal presente Regolamento.

L'entità dei costi dei servizi e la conseguente determinazione delle tariffe sono stabiliti, di norma, annualmente dal organo comunale competente.

## **Art. 5 - Compiti di gestione**

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile dei servizi, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.

Il responsabile di servizio, annualmente, invia alla Giunta e al Segretario Generale una relazione sull'attività svolta. La relazione deve, tra l'altro, contenere il numero degli utenti, la tipologia delle richieste, l'attivazione di nuovi interventi, i costi sostenuti.

## **Art . 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi alla persona**

I servizi socio-assistenziali, socio - sanitari ed educativi, definiti in seguito servizi alla persona, oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione di tutti i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Boffalora sopra Ticino, e in via prioritaria a coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione sociale.

Alla rete comunale dei servizi possono accedere anche non residenti, dietro corresponsione di una tariffa che comprende l'intero costo degli interventi e delle prestazioni sostenute dal Comune di Boffalora sopra Ticino.

Per i soggetti non residenti che versino in particolare situazioni di bisogno è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rifondere all'Amministrazione Comunale la quota non corrisposta dall'utente

Negli altri casi dove è accertato dagli uffici comunali un grave stato di indigenza, bisogno o emarginazione e in situazioni di urgenza, ai non residenti che hanno eletto il loro domicilio nel territorio di Boffalora sopra Ticino si applicano le stesse norme per i residenti. In tal caso, gli uffici comunali eserciteranno azione di rivalsa nei confronti del comune di residenza della persona assistita.

## **Art. 7 - Ambito di applicazione**

Rientrano nel campo di applicazione dell'ISEE per l'accesso a tariffe agevolate di ingresso e frequenza ai servizi alla persona le seguenti prestazioni che possono essere richieste da residenti nel territorio comunale:

- aiuti di natura economica e Assistenza economica straordinaria, tra cui quelli erogati tramite finanziamento della Regione e dello Stato secondo le modalità definite da quest'ultimi (Assegni di maternità Assegni per il nucleo familiare con tre figli minori, Contributi giovani coppie, Prestito d'onore Integrazione minimo-vitale)

- Servizi all'infanzia e scolastici
- Servizi Domiciliari
- Servizi diurni e semi - residenziali
- Servizi residenziali
- Servizi socio sanitari

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi e le Prestazioni alla persona erogate gratuitamente avente carattere di universalità.

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi alla persona quando per la particolarità delle prestazioni non sono previste forme di riduzione, esenzione o di accesso prioritario.

### **Art. 8 - Il minimo vitale e la soglia del disagio**

Per *soglia del disagio* si intende la condizione economica al di sotto della quale un individuo può trovarsi in condizioni di difficoltà, le quali possono nel tempo degradare fino al concetto di minimo vitale. Tale condizione può verificarsi per la co-presenza di diversi problemi (disoccupazione, malattia, handicap, devianza, ecc.) che possono modificare e ridurre la capacità economica di un individuo o di un nucleo familiare.

Per *minimo vitale* si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Boffalora sopra Ticino prende a riferimento per la determinazione del *minimo vitale* la soglia economica corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale, pari per l'anno 2005 ad €4874,61 annui con riferimento al nucleo familiare composto da un solo individuo.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con una certificazione ISEE inferiore al *minimo vitale* è riconosciuto l'accesso prioritario alla prestazione e il massimo beneficio economico, a seconda della tipologia dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.

L'Amministrazione Comunale di Boffalora sopra Ticino, ove lo ritenga necessario e opportuno per contrastare ogni forma di povertà relativa ha la facoltà di individuare per ogni Servizio soglie intermedie con cui riconoscere una riduzione delle tariffe a favore delle persone e delle famiglie in particolari condizioni di disagio.

Inoltre, le prestazioni di assistenza economica straordinaria, di cui al successivo art. 10, hanno di norma come riferimento l'adeguamento al minimo vitale.

### **Art.9 - Fasce ISEE**

In allegato al presente regolamento sono indicate le tabelle relative alle fasce ISEE per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate; dette fasce di reddito verranno aggiornate ogni anno, a cura del Responsabile del servizio, in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT accertate nell'anno precedente.

Tali tabelle determinano per ogni fascia ISEE la relativa compartecipazione da parte dell'utente ai costi delle prestazioni ricevute.

Ogni fascia è riferita al valore ISEE, in base al reddito del nucleo familiare e alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare secondo la Scala di Equivalenza e le seguenti maggiorazioni di cui all'ALLEGATO B

### **Art. 10 - Assistenza economica straordinaria**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva un sostegno finanziario straordinario nei confronti delle persone, in situazione di indigenza o di grave emergenza, impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare, al fine di prevenire o ridurre l'insorgere di un rischio di marginalità sociale.

La situazione di grave emergenza della persona e/o del nucleo familiare deve essere motivata e documentata da una apposita relazione predisposta dall'Assistente sociale, ove siano indicati l'ammontare dell'ausilio finanziario necessario al superamento di un particolare stato di difficoltà e la destinazione d'utilizzo del medesimo.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta per il medesimo soggetto.

Potranno beneficiarne esclusivamente coloro che presentano un ISEE inferiore o uguale al "minimo vitale" di cui all'art. 8.

Possono, però beneficiare di un sostegno economico di inserimento, in analogia alle modalità e alle finalità dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. 237 del 18 giugno 1998, sulla base di una relazione predisposta dal Servizio Sociale Professionale anche nuclei familiari con un reddito superiore al

minimo vitale. Tali interventi costituiscono forme innovative e flessibili del *Welfare* locale e sono applicati nei confronti di particolari situazioni di disagio, sulla base di una progettazione *ad personam* che richiede, oltre ad indicatori di carattere economico, anche indicatori di natura educativa, formativa e relazionale.

Per la particolarità degli interventi si richiede un monitoraggio, da parte dei servizi sociali, dell'evolversi della situazione rispetto al raggiungimento di specifici obiettivi e della valutazione dell'efficacia delle prestazioni erogate.

### **Art. 11 - Definizione di famiglia anagrafica e composizione del nucleo familiare**

Ai sensi dell'articolo 4 dei DPR 30 maggio 1989 n. 223 per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Ai fini del presente Regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, i soggetti a loro carico ai fini IRPEF, salvo quanto stabilito dal Dpcm 242/2001, di cui all'allegato A che è parte integrante del presente Regolamento.

### **Art. 12 - Soggetti obbligati per legge**

I soggetti obbligati a corrispondere gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, nei confronti dei propri congiunti in situazione di disagio e di indigenza, sono convocati dagli Uffici comunali e, sulla base di un progetto assistenziale *ad personam*, sono invitati ad assumere gli oneri economici relativi alle prestazioni erogate dal Comune di Boffalora sopra Ticino, nonché dai servizi convenzionati con l'amministrazione comunale. Nel caso che i parenti obbligati agli alimenti non provvedano, secondo le proprie certificate possibilità economiche, a far fronte alle spese sostenute dal Comune di Boffalora, l'amministrazione comunale si riserverà ogni possibile azione legale per il recupero dei costi sostenuti.

### **Art. 13 - Recupero delle spese per prestazioni erogate**

L'amministrazione comunale si riserva, nel caso di soggetti che tenuti alla

compartecipazione alla spesa per le prestazioni ricevute non provvedano al pagamento delle rette e delle tariffe ad avviare dopo due solleciti, un procedimento amministrativo per il recupero delle somme, anche attraverso specifiche azioni legali.

#### **Art. 14 - Recupero dei credito**

Per particolari situazioni, in presenza di soggetti con reddito insufficiente a far fronte alla partecipazione al costo, ma proprietari di beni immobili, ricoverati tramite i servizi comunali, in via temporanea o definitiva in strutture residenziali, il Comune di Boffalora sopra Ticino, in quanto creditore, avvierà, ad iniziativa del responsabile del servizio, specifici atti esecutivi o conservativi, tra cui le procedure di alienazione dei beni immobili, con lo scopo di recuperare, con gli interessi di legge, le somme anticipate quando le stesse siano superiori ad €.5000,00: per cifre inferiori, le procedure di recupero del credito verranno attivate previa valutazione comparativa dell'entità delle somme da recuperare, dell'effettiva possibilità di recupero e dei costi da sostenere a tale scopo.

Qualora vengano accertati o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione comunale sospende l'erogazione del contributo ed avvia le procedure di recupero dei crediti vantati ad iniziativa del Responsabile di servizio.

#### **Art. 15 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**

L'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi di cui all'allegato B Tabella I.

Tale indicatore è combinato con quello della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come definiti nella tabella 1, parte II.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore del comma precedente ed il coefficiente della scala di

equivalenza riferito al numero dei componenti il nucleo familiare a norma del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni, di cui all'allegato B Tabella 2.

## **Art. 16 - Dichiarazione sostitutiva e attestazione**

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva unica, secondo il modello tipo di cui al Dpcm 18 maggio 2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale di colui che richiede la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta nel momento in cui si richiedono prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Boffalora sopra Ticino ed è valida anche per l'accesso alle prestazioni o ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) forniti da altri enti.

La dichiarazione sostitutiva unica può essere utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare e ha validità un anno a partire dall'attestazione della dichiarazione.

Il richiedente dichiara contestualmente di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari, al fine di accertare la **veridicità delle informazioni fornite**.

Il richiedente ha facoltà di presentare agli Uffici comunali o presso altri soggetti autorizzati, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare un mutamento delle condizioni familiari ed economiche, al fine di un nuovo calcolo dell'ISEE.

Il Comune di Boffalora sopra Ticino che riceve la dichiarazione sostitutiva unica, composta di eventuali fogli allegati, rilascia e acquisisce agli atti un'attestazione, redatta in conformità al citato modello-tipo riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il Comune di Boffalora sopra Ticino si impegna a dotare i competenti uffici di un sistema informatizzato per accedere al sistema informativo dell'INPS e per la implementazione di una banca dati degli utenti dei servizi comunali.

## **Art. 17 - Istruttoria della domanda**

L'istanza per accedere alle prestazioni e **ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta conformemente** alla modulistica predisposta dagli uffici comunali.

Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il rifiuto della domanda, entro trenta giorni dalla presentazione.

Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio, nei casi consentiti dalla legge, ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente Regolamento è immediatamente istruita dagli Uffici comunali che entro dieci giorni trasmettono i dati dei richiedenti al sistema informativo dell'INPS per il calcolo complessivo dell'ISEE.

Gli Uffici e i servizi comunali che erogano prestazioni sociali agevolate sono tenuti ad accettare le attestazioni rilasciate da altri sportelli, tra cui i centri di assistenza fiscale o l'INPS competente per territorio.

Nel caso di certificazioni ISEE rilasciate da altri enti è comunque necessario, per accedere ai servizi e alle prestazioni del Comune di Boffalora sopra Ticino, consegnare copia debitamente compilata del modello tipo di cui al Dpcm 18 maggio 2001.

## **Art. 18 - Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli Uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune nel rispetto del Dgls 193/2003 e successive modificazioni, nonché dei D.lgs. 11 maggio 1999 n. 135.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre P.P.A.A. o ad altri soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare le prestazioni sociali, previo consenso espresso dell'interessato.

Il cittadino può chiedere agli Uffici comunali, presso i quali ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica e altre istanze contenenti informazioni per verificare i dati e farli aggiornare, integrare, rettificare o chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione alla normativa vigente.

Il Comune, nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, al quale vengono presentate le dichiarazioni e altre certificazioni è il titolare del trattamento dei dati stessi.

### **Art. 19 - Rapporti con INPS, Organizzazioni sindacali e Patronati**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino può attuare una convenzione con i soggetti autorizzati a rilasciare la dichiarazione unica sostitutiva, in particolare con centri di assistenza fiscale CAAF e con i patronati riconosciuti dalla legge 30 marzo 2001 n. 152 con lo scopo di moltiplicare gli sportelli cittadini e di assistere il cittadino nella compilazione della Modulistica di cui al Dpcm 18 maggio 2001, riducendo conseguentemente i tempi di attesa.

Gli Uffici comunali attuano forme di collegamento tra gli archivi dell'amministrazione e la banca dati dell'INPS allo scopo di un scambio di dati per effettuare controlli formali e sostanziali per controllare la veridicità delle informazioni dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

I funzionari responsabili dei Settori comunali ai quali afferiscono i servizi alla persona sono tenuti a richiedere l'abilitazione ai servizi telematici **dell'INPS per accedere alla banca dati.**

### **Art. 20 - Controlli e sanzioni**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino effettua periodicamente controlli a campione nei confronti dei beneficiari di prestazioni agevolate, al fine di verificare la veridicità della situazione familiare ed economica dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze. Nel caso di legittimo dubbio il Comune di Boffalora sopra Ticino segnala al Ministero delle Finanze i dati reddituali e patrimoniali contenuti nella dichiarazione unica sostitutiva, anche al fine di richiedere specifici accertamenti presso istituti bancari e/o altri soggetti.

Il responsabile del servizio, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione al fine di ottenere un indebito beneficio, il Comune di Boffalora, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni indebitamente rese.

### **Art.21 - Pluriutenza**

In caso di pluriutenza ovvero di nuclei familiari che hanno diritto a prestazioni sociali agevolate quali, a titolo esemplificativo, la refezione scolastica e l'asilo nido, in presenza di due o più figli che vengono iscritti al medesimo servizio, si applica, qualunque sia il valore ISEE, una riduzione della retta, secondo i parametri dei rispettivi servizi, sul secondo e sui successivi figli.

Tale principio è esteso anche per i servizi rivolti agli anziani quando ne usufruiscono contemporaneamente ambedue i coniugi o una coppia di congiunti che formano un unico nucleo familiare, ad esempio genitore - figlio, zia - nipote, fratelli - sorelle, ecc.

La riduzione sarà comunque determinata da specifiche disposizioni regolamentari.

### **Art.22 - Ricorsi del cittadino**

Nel caso di non accoglimento della richiesta di prestazioni sociali agevolate o di calcolo dell'ISEE considerato errato, il cittadino può opporre ricorso attraverso istanza da presentare su carta libera al Responsabile del servizio o compilando i moduli prestampati presso l'Ufficio competente.

Sarà cura degli Uffici comunali, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, istruire un procedimento per verificarne la fondatezza e, nel caso, predisporre entro trenta giorni ogni atto amministrativo e conseguente azione per garantire sia l'accesso alle prestazioni, sia la giusta tariffa.

### **Art.23 - Pubblicità dell'ISEE**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, tramite gli Uffici comunali, attua una campagna di comunicazione al fine di presentare alla popolazione e, in particolare, agli utenti dei servizi le modalità di accesso alle Prestazioni e le finalità dell'ISEE, rispetto al principio di compartecipazione dei cittadini alle spese per le prestazioni ricevute.

## **Art.24 - Carta dei Servizi**

Il Comune di Boffalora sopra Ticino, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri **27** gennaio 1994 *Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*, e con riferimento all'art. 13 della legge quadro 328/2000 si impegna ad adottare la Carta dei Servizi alla Persona, quale strumento correlato al presente regolamento dell'ISEE finalizzato a far conoscere al cittadino:

- 1) i criteri per l'accesso ai servizi;
- 2) le modalità del relativo funzionamento
- 3) le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;
- 4) le procedure per assicurare la tutela degli utenti.

## **Art. 25 - Abrogazioni**

Il presente Regolamento ISEE si raccorda con gli altri provvedimenti comunali.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dal Consiglio e dalla Giunta Comunale in contrasto o incompatibili con il Regolamento ISEE.

## **ALLEGATO A) - definizione e composizione del nucleo familiare**

**Con riferimento all' art. 1-bis. *Composizione del nucleo familiare del Dpcm 4 APRILE 2001 nr. 242 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999 n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari . " Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 dei DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto di seguito stabilito:***

*I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si **considera**, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:*

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice civile.*

*I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della **separazione consensuale** ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;*
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*

*4. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. il minore che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il Minore in Affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.*

*5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 dei DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare dei coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.*

*Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

## **ALLEGATO B) - Riferimenti legislativi**

**Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente** - DPR 30 maggio 1989, n. 223 ( G. U. 8 giugno 1989, n. 132)

### **Art. 4 (Famiglia anagrafica)**

1 Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona

**Art. 5 (Convivenza anagrafica).** I. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune

2 le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivano abitualmente sono considerate membri delle convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti

3 le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, Locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica

Il **codice civile** declina in maniera compiuta la famiglia anagrafica:

art. 74 Parentela

art.75 linee della parentela

art. 76 computo dei gradi

art. 77 limite della parentela

art.78 affinità

Rispetto alla definizione di vincoli affettivi (*affectionis causa*) non rientrano in tale concetto i rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità) o rapporti che derivano da un obbligo giuridico di fonte contrattuale (a titolo esemplificativo: la collaborazione familiare).

## **ALLEGATO C) - Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale e patrimoniale**

### **Tabella 1) Definizione dell'Indicatore della situazione reddituale**

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- A) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF (al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo). Vedi Mod. Unico N1 - Mod. 730 rigo 6 - Mod. 101 rigo 1; in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali
- B) i proventi agrari da dichiarazione IRAP (per i soli imprenditori agricoli);
- C) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tassi di rendimento medio.

### **Indicatore della situazione mobiliare**

L'indicatore della situazione mobiliare è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) depositi e c/c bancari e postali;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi;
- c) azioni, quote fondi comuni, ecc
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere anche non;
- e) messe patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996,
- f) altri strumenti e rapporti finanziari, tra cui contratti di assicurazione mista sulla vita.

Il patrimonio mobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad €.15.000,00. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

### **Patrimonio immobiliare**

Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore.

## **Detrazioni e franchigie**

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale e patrimoniale si detrae fino a una somma di €5.000,00 se il nucleo risiede in abitazione in affitto e se il canone di locazione è regolarmente registrato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, e detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €50.000,00.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

## **TABELLA II**

Scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

## **Maggiorazioni**

0,35 per ogni ulteriore componente;

0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge n. 104/92 o di invalidità superiore al 66%;

0,20 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro e di impresa per almeno tre mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

**ALLEGATO D) – Descrizione dei servizi  
schede relative ai seguenti servizi con le rispettive fasce ISEE:**

a) Servizi sociali:

- Integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali
- Frequentazione strutture diurne
- Servizio assistenza domiciliare anziani - disabili - invalidi
- Servizio assistenza domiciliare minori
- Servizio di mantenimento di minori affidati dal Tribunale dei Minori
- Servizi sociali per i minori (asilo nido)

b) Servizi scolastici:

- refezione scolastica
- pre e post scuola (scuole primaria e secondaria di I°)

Descrizione dei singoli servizi:

**CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE  
ASSISTENZIALI TEMPORANEE E PERMANENTI**

Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, il Comune interviene nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio comunale. Il contributo comunale è attivabile attraverso una dettagliata relazione dell'assistente sociale, la quale dovrà almeno indicare:

a) l'indicazione secondo la quale il ricovero in Istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;

b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (patrimonio mobiliare ed immobiliare) assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile di €150,00 per spese individuali personali;

c) la percentuale di compartecipazione del soggetto obbligati al mantenimento - ex articolo 433 del Codice Civile- secondo l'ordine stabilito e nelle modalità di cui al successivo art. 31;

d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dal concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione delle rette a carico del Comune con riferimento ad un reddito ISEE inferiore ad €16.000,00. Per redditi superiori a €16.000,00 e inferiori ad €19.000,00 l'Amministrazione potrà valutare l'intervento in caso di particolari e documentate situazioni di disagio.

## **FREQUENTAZIONE IN STRUTTURE DIURNE**

Possono usufruire dell'intervento comunale in oggetto solo i cittadini disabili non autosufficienti residenti (fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di vari enti tenuti al ricovero ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali) per i quali i servizi sociali comunali e il servizio sanitario locale abbiano concordato nel ritenere il ricovero in struttura la risposta più adeguata al bisogno dell'utente (considerato che l'obiettivo primario è quello di mantenere le persone al proprio domicilio fino a quando possibile).

Sussistendo tale presupposto, sia la persona interessata al ricovero (o la sua famiglia) che i servizi sociali si attiveranno per coinvolgere i parenti dell'utente nel progetto di intervento, sia al fine di condividerne la scelta che al fine di valutare la partecipazione al costo, laddove ne sussistano gli estremi (vedi istruttoria per ricoveri in strutture assistenziali temporanee e permanenti ).

## **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - DISABILI - INVALIDI**

Il servizio è disciplinato dal regolamento di organizzazione del servizio di assistenza.

Soglia ISEE	Valore in euro	% partecipazione alla spesa
1	Fino a 4874,61	0
2	Da 4874,61 a 6000,00	15%
3	Da 6001,00 a 8.000,00	30%
4	Da 8001,00 a 10.000,00	50%
5	Da 10.001,00 a 12.000,00	75%
6	Oltre 12.001,00	100%

Nella prima fascia sono collocati i nuclei familiari con un reddito inferiore al minimo vitale.

Nell'ultima fascia sono collocati i nuclei familiari che pagano il valore massimo della retta o della singola prestazione, usufruendo comunque di un beneficio economico in quanto di norma il costo sostenuto dall'amministrazione comunale è più alto del valore tariffario.

## **SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI MINORI AFFIDATI DAL TRIBUNALE DEI MINORI**

Il servizio consiste nel mantenimento di minori affidati al comune di Boffalora dal Tribunale per i minorenni, presso famiglie affidatarie, comunità alloggio, o

istituti per minori. Essendo il provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di norma coattivo, non sarà richiesta alcuna contribuzione dei genitori del minore allontanato, se privati della potestà genitoriale. Tuttavia l'applicabilità di quanto sopra riportato sarà valutata dall'Amministrazione Comunale in accordo i servizi territoriali, referenti del progetto complessivo sul nucleo familiare.

### **SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI**

In servizio consiste nell'attuazione di un progetto educativo da svolgersi presso il domicilio del minore e/o l'istituto da questo frequentato. Qualora l'attivazione del servizio sia coattiva ( a fronte dell'emissione di decreto TM), non sarà richiesta alcuna contribuzione dei genitori del minore seguito dai servizi, se privati della potestà genitoriale.

Tuttavia l'applicabilità di quanto sopra riportato sarà valutata dall'Amministrazione Comunale in accordo i servizi territoriali, referenti del progetto complessivo sul nucleo familiare.

In tutti gli altri casi di attivazione di progetti educativi di assistenza al minore, si applica la seguente tabella:

Soglia ISEE	Valore in euro	% di partecipazione alla spesa
1	Fino a 4874,61	0 %
2	Da 4874,61 a 8000,00	15 %
3	Da 8001,00 a 10.000,00	25 %
4	10.001,00 a 12.000,00	35 %
5	12.001,00 a 14.000,00	60 %
6	14.001,00 a 16.000,00	80 %
7	Oltre 16.001,00	100%

### **SERVIZI SOCIALI PER MINORI (asilo nido) SERVIZI SCOLASTICI**

Soglia isee	Valore in euro	% di partecipazione alla spesa
1	Fino a 4874,61	0%
2	Da 4.874,62 a 7.500,00	30%
3	Da 7.501,00 a 9.000,00	50%
4	Da 9.001,00 a 12.000,00	75%
5	Oltre 12.001,00	100%

Nella prima fascia sono collocati i nuclei familiari con un reddito inferiore al minimo vitale.

Nell'ultima fascia sono collocati i nuclei familiari che pagano il valore massimo della retta o della singola prestazione, usufruendo comunque di un beneficio economico in quanto di norma il costo sostenuto dall'amministrazione comunale è più alto del valore tariffario.

L'amministrazione comunale prevede per i nuclei familiari che versano in situazione di particolare difficoltà socio-economica e/o di emarginazione sociale, prestazioni sociali agevolate, previa apposita e dettagliata relazione dei servizi sociali.